

(N. 1316)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri.**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1956

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo addizionale tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — In virtù del Trattato di San Germano, 116 proprietari di « realtà » di Ugovizza, site in territorio italiano, hanno conservato diritti di servitù (legnatico e pascolo) su 166 ha. di foresta demaniale austriaca, situata presso il confine italiano.

L'Accordo italo- austriaco concluso in Roma il 24 giugno 1925 per regolare la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex Ducato di Carinzia riconfermava, all'articolo 10, tali diritti di servitù che però non hanno mai potuto essere regolarmente esercitati; dopo l'*Anschluss* vennero, anzi, totalmente ignorati.

Nel 1950 la questione venne risolta da parte italiana e nel 1951 l'Ambasciata d'Austria in Roma propose di iniziare trattative per giungere ad una « revisione » dei diritti di servitù in parola.

Dopo prolungati negoziati un Accordo è stato sottoscritto in Firenze il 16 luglio 1954.

Tale Accordo prevede sostanzialmente:

1) un onere annuo dei fondi serventi di 65 mc. di legname da opera e di 251 mc. di legna da ardere;

2) il diritto dei fondi dominanti di ricevere inoltre 853 mc. di legname da opera e 7.700 di legna da ardere, quali arretrati per il periodo 1922-1953;

3) la riconferma dei diritti di pascolo e di cuocere calce;

4) la possibilità che i diritti di servitù vengano successivamente riscattati nel loro complesso, previo accordo tra i due Governi.

Ad approvare ed a rendere esecutivo l'Accordo in parola provvede il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo addizionale tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo 1.

## ACCORDO ADDIZIONALE

TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA PER IL REGOLAMENTO DEI  
DIRITTI DI SERVITU' DEI RESIDENTI DI UGOVIZZA  
CONCLUSO IN FIRENZE IL 16 LUGLIO 1954.

## A C C O R D O

che sostanzialmente rappresenta un regolamento aggiuntivo allo statuto di regolazione del 27 dicembre 1871, n. 158, impegnativo per le parti rappresentanti i fondi serventi e quelli dominanti.

## Art. 1.

Viene accettato, per quanto riguarda i diritti di legnatico, quanto già concordato a suo tempo circa l'entità delle spettanze da corrispondere da parte austriaca nei relativi Accordi italo-austriaci, come risulta dal verbale del 18 settembre 1929. L'Austria si assume un onere annuo di 316 mc., di cui mc. 65 di legname da opera e di mc. 251 di legna da ardere.

## Art. 2.

Tenuto conto della ubicazione del fondo servente austriaco rispetto ai fondi dominanti, nonché delle condizioni di esbosco, si rende necessaria la assegnazione di una maggiore massa di legname da opera con conseguente riduzione della spettanza di legna da ardere e pertanto viene adottato un fattore di conguaglio di 1 : 5 per una aliquota di mc. 175 di legna da ardere, da convertire pertanto in mc. 35 di legname da opera. Cosicché per l'avvenire il diritto di legnatico da soddisfare da parte austriaca viene stabilito in mc. 100 (mc. 65 + mc. 35) di legname da opera e di mc. 76 di legna da ardere.

## Art. 3.

Per assicurare una gestione razionale delle foreste gravate da servitù e per raggiungere una adeguata massa legnosa da corrispondere annualmente, si desiste da parte austriaca dall'idea di un assegno annuo per aliquote di spettanza ai singoli aventi diritto. L'assegno di legname verrà pertanto effettuato per spettanze intere, tramite l'Amministrazione Forestale Italiana di Tarvisio, ai singoli aventi diritto, lasciando a detto Ufficio la facoltà di scegliere con le modalità consuetudinarie

coloro, tra gli aventi diritto, che dovranno percepire le loro spettanze in territorio austriaco nella misura annua complessiva di mc. 100 di legname da opera e di mc. 76 di legna da ardere. A tale scopo l'Ufficio Forestale di Tarvisio comunicherà a quello delle Foreste Federali austriache in Villaco ogni anno entro il 30 aprile, e per l'anno in corso, sia i nomi degli aventi diritto che dovranno percepire il legname, sia l'entità e la suddivisione per assortimenti di essi. L'assegno delle piante verrà indi effettuato sui boschi gravati in territorio austriaco dai Funzionari dell'Ufficio Forestale di Villaco ai nominativi degli aventi diritto prescelti. Qualora gli aventi diritto non fossero d'accordo sull'modalità di assegnazione sopra specificate, l'assegnazione dell'intero quantitativo dovuto da parte austriaca verrà effettuata nelle mani del legale rappresentante degli aventi diritto di Ugovizza. Dal momento che l'assegno non può essere fatto che per una massa legnosa presunta, da accertare solo in sede di misurazione, anticipi ed arretrati delle spettanze gravanti le foreste austriache saranno oggetto di computo e di conguaglio da parte dell'Ufficio Forestale di Tarvisio in occasione del calcolo delle spettanze per l'anno successivo.

#### Art. 4.

L'assegno delle piante e la suddivisione del legname da opera e in legna da ardere del materiale di risulta vengono effettuati in territorio austriaco con le stesse modalità usate nelle foreste gravate in territorio italiano. Tutto il materiale legnoso assegnato avente diametro medio inferiore ai 20 cm., come il legname difettoso ed il cortame anche superiore ai 20 cm. di diametro, viene considerato legna da ardere. Gli aventi diritto di servitù non possono essere obbligati a ridurre in tronchetti atti a solo combustibile la legna da ardere assegnata. È ammessa la vendita di eventuali eccedenze sul fabbisogno casalingo.

#### Art. 5.

La controprestazione per il legname da fabbrica ammonta attualmente a lire 4.500 per mc. Qualora in avvenire dovesse essere modificata la controprestazione per il legname da fabbrica sui fondi gravati in territorio italiano, il nuovo ammontare avrà valore ed applicazione anche per le spettanze percepite in territorio austriaco. Spetta all'Austria la controprestazione relativa a 65 mc. di legname da fabbrica. Rimane tuttavia in facoltà degli aventi diritto, che devono percepire le loro spettanze di legname da fabbrica in territorio austriaco, di sottrarsi alla controprestazione, rinunciando a metà della loro spettanza. La controprestazione spettante all'Austria deve essere inoltrata all'Ufficio di Amministrazione Forestale di Villaco tramite quello di Tarvisio. La controprestazione per i 35 mc. di legname da fabbrica risultanti dal conguaglio per il minore onere in legna da ardere, spetta alla Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

## Art. 6.

Dopo l'anno 1922 vennero consegnati da parte dell'Austria solo mc. 1227 di legname da opera e mc. 332 di legna da ardere, quale acconto sulle spettanze. I diritti maturati sulle foreste austriache che ammontano invece complessivamente, dal 1922 alla fine del 1953, a mc. 2080 di legname da opera e a mc. 8032 di legna da ardere. Detratti pertanto gli acconti, si accertano gli arretrati in mc. 853 di legname da opera e mc. 7700 di legna da ardere. Dal momento che, per ragioni selvicolturali, la corresponsione di arretrati di tali entità non può effettuarsi in una sola volta si fissa in cinque anni il tempo utile per l'assegnazione delle spettanze arretrate. È consentito un maggiore assegno di legname da opera in sostituzione di legna da ardere. Per conguaglio, limitatamente alle spettanze arretrate, è ammessa la corresponsione di un metro cubo di legname da opera per ogni quattro metri cubi di legna da ardere. L'assegno degli arretrati viene fatto direttamente a favore di quelli aventi diritto, che tuttora non hanno percepito acconti o il cui acconto non ha raggiunto i diritti maturati. L'Ufficio Amministrazione forestale di Tarvisio darà comunicazione a quello di Villaco dell'esatto ammontare delle spettanze arretrate, compilandone apposita lista nominativa. È peraltro da tenere presente che gli arretrati dovranno essere corrisposti a coloro che al momento dell'accertamento della spettanza annua, per tutto il periodo 1922-1953 risultano a norma dei registri tavolari legali proprietari dei fondi dominanti. Per quanto riguarda le modalità di assegno viene osservato quanto già fissato al punto 4) del presente Accordo. Anche la rinuncia a metà della spettanza di legname da opera, onde sottrarsi alla controprestazione rimane in facoltà degli aventi diritto.

## Art. 7.

I diritti di cuocere calce, cavare sabbia e pietrame, raccogliere strame e frascome, quali risultano dai documenti originari di regolazione, vengono ripartiti fra i territori gravati in Italia ed in Austria nel rapporto di 1698,5 : 166,5.

## Art. 8.

I diritti di pascolo sui territori gravati da servitù rappresentano un esercizio complementare al pascolo sulla proprietà degli stessi aventi diritto. Il pascolo potrà pertanto essere esercitato nella misura usata fino ad oggi, salvo sempre l'osservanza delle norme di polizia forestale.

## Art. 9.

La presente Convenzione non esclude un eventuale successivo riscatto dei diritti di servitù nel loro complesso, previ accordi tra i due Governi. Il riscatto dei singoli diritti con pagamento in danaro è ammissibile in

qualunque momento, qualora l'avente diritto lo desideri e fra lui e i proprietari dei fondi serventi si sia raggiunto un accordo sull'entità del prezzo di riscatto. Tale riscatto necessita del consenso dei due Governi italiano ed austriaco, a norma dell'articolo 12 dell'Accordo del 24 giugno 1925.

Art. 10.

Dato che il diritto di servitù è destinato a soddisfare i bisogni domestici del fondo dominante, l'esbosco del legname oltre frontiera non rimane vincolato ad alcuna speciale autorizzazione o pagamento di tributi. Agli aventi diritto spettano tutte le facilitazioni del traffico di frontiera.

Art. 11.

I diritti di servitù in argomento devono essere riportati sui registri tavolari austriaci nell'entità di quanto precisato col presente Accordo.

Firenze, 16 luglio 1954.

Avv. Cesare ARIAS  
Dott. Alberto HOFMANN  
Dott. Antonio SPEROTTO

Fritz SCHWARZACHER  
Wolfram HALLER  
Josef RESSMANN